

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, **13.06.2018**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi** della **precauzione**, dell'**azione preventiva**, della **correzione**, in via prioritaria **alla fonte**, dei **danni causati all'ambiente**, nonché al principio **«chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Oggetto:

OSSERVAZIONI alla “Verifica di Assoggettabilità” per il Piano Urbanistico Attuativo con destinazione produttiva denominato “Arban - De Gani” nel Comune di Nogarole Rocca (VR).

Il Comune di Sommacampagna (dove il sottoscritto risiede dalla nascita) e il Comune di Nogarole Rocca - se pur lontani come territorio uno dall'altro - hanno *“in comune”* che tutti e due sono “vincolati” alle Direttive e alle Prescrizioni del Piano d'Area del Quadrante Europa e quindi pertanto soggetti alle **NTA del PAQE** di cui l'**Art. 27 “Porte della Città”**, con un **“Minimo Comune Denominatore”** che, per Sommacampagna è... la **“Porta di Sommacampagna”** e per Nogarole Rocca è... la **“Porta della Rocca dei Nogarole”**.

Il Comune di Sommacampagna, per la Porta di Sommacampagna, prevede la realizzazione di spazi e strutture in grado di caratterizzare la Porta come nodo attrezzato di informazioni sul sistema turistico, culturale e ricreativo, in relazione con quanto specificato all'articolo 19 per il Mirabilia.

Il Comune di Nogarole Rocca, per la Porta della Rocca dei Nogarole, prevede una serie di funzioni a servizi afferenti prevalentemente il Distretto industriale agroalimentare del Veneto Occidentale, di cui all'articolo 34, e la Filiera agroalimentare, di cui all'articolo 35 delle presenti norme, con particolare riguardo al recupero della Rocca dei Nogarole, di cui all'articolo 83.

Ricordato questo **dettaglio “in comune”**... va evidenziato un dettaglio “in negativo” relativo al Comune di Nogarole Rocca, il quale - ad oggi - **non ha mai adottato nessun PAT** e **non è mai quindi stata predisposta una VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) del PAT e la Programmazione Urbanistica di quel Comune è ancora regolamentata dal PRG, visto che **non è MAI stato approvato nessun Piano Assetto del Territorio.**

Che il sottoscritto si sia accorto che il Comune di Nogarole Rocca è **ancora mancante del PAT** e quindi della **VAS del PAT** è in conseguenza ai diversi articoli e servizi televisivi che annunciavano la posa della **1^ pietra** (anzi del 1° Albero) dell'insediamento di “Zalando” e per questo motivo il sottoscritto - *diventando curioso* - si è imbattuto in un “link” pubblicato nella Sezione “Informazioni procedurali – Verifiche di Assoggettabilità”

Alla **Regione Veneto**

Direz. Commissioni Valutazioni

U.O. Comm. VAS VINCA NUVV

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza:

Al **Comune di Nogarole Rocca**

urp.nogarolerocca@legalmail.it

della Regione Veneto... che aveva questo oggetto: **“Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo con destinazione produttiva denominati “Arban - De Gani” nel Comune di Nogarole Rocca (VR). Data arrivo 03.05.18 prot. reg. 183924 - [Documentazione/Rapporto Ambientale Preliminare](#)”**.

E probabilmente - *dopo una breve “occhiata”* - il tutto si sarebbe fermato lì, ma aprendo il file del Rapporto Preliminare, un **dettaglio** ha attirato la mia attenzione, visto che l’oggetto di quanto pubblicato sul sito web della Regione Veneto **era diverso** da quello pubblicato sul Rapporto Ambientale (vedi sotto evidenziato).

	Comune di Nogarole Rocca	Provincia di Verona
Elaborato	PUA ARBAN/DEGANI	
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE VERIFICA DI <u>NON</u> ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS		
Committente: Soc. Agricola “Coste di Vena d’Oro” e “Società Varanetta s.s.”		

Il “dettaglio” che mi ha colpito di questo oggetto, è stato il testo: **“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS”**, dove la parola: **“NON”... è in più**, in quanto l’oggetto corretto, caso mai, avrebbe dovuto essere questo: **“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS”**... senza la parola “NON”... perché è ovvio che un **qualsiasi PUA deve essere soggetto a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.**, in riferimento alla Direttiva 2001/42/CE, al D.L.vo n. 152/2006 nonché alla **DGRV n. 1717 del 3.10.2013** di presa d’atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione Regionale VAS *“Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40, comma 1 della L.R.V. n. 13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della L.R.V. n. 4/2008”*.

E che l’oggetto contenga un **errore significativo** questo è evidenziato anche nel **1° paragrafo a pagina 3 del Rapporto Ambientale Preliminare** dove si leggono queste parole: *“Il presente documento costituisce sintesi per la richiesta di esclusione all’assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica...”* il che permette di Osservare che **non esiste la possibilità di presentare “richieste di esclusione all’assoggettabilità alla VAS”**.

VAVAS- Comune di Nogarole Rocca - VR

OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PUA ARBAN/DEGANI

Procedimento:

Il presente documento costituisce sintesi per la **richiesta di esclusione** all’assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 3 articolo 3 della direttiva 2001/42/CE per le aree oggetto di **PUA ARBAN/DEGANI in Comune di Nogarole Rocca**.

Questa **“anomalia”** nell’oggetto ha **“incuriosito” ancora di più il sottoscritto**, in quanto farebbe sospettare che il **“Rapporto Ambientale Preliminare della VAS”** potesse essere stato **sapientemente “addomesticato”** al fine di sostenere il quanto più possibile le “desiderate” dei proponenti del PUA: Urbani De Gani e quindi di tentare, in tutti i nodi, di **evitare la sottoposizione del PUA alla VAS**... violando così le Leggi in vigore.

Sempre più incuriosito dal **dettaglio del “NON”** nell’oggetto del Rapporto Ambientale... ho cercato una **qualsiasi Delibera** del Comune di Nogarole Rocca e ho trovato la **[Delibera di Giunta n° 52 dell’11 Aprile 2018](#)** ad oggetto: **“Adozione del P.U.A. di iniziativa privata con destinazione produttiva denominato: ARBAN - DE GANI”**, nella quale **non viene menzionata mai la necessità di Verifica di Assoggettabilità alla VAS** quando la metodologia è, invece, ben nota visto che è direttamente tratta dalle disposizioni contenute nel D.lsg. 152/2006 Allegato I, in riferimento all’allegato II delle Direttive Comunitarie ed alle deliberazioni regionali vigenti, con particolare riguardo a **matrici ed indicatori ambientali** da analizzare.

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

Incuriosito da questi "dettagli" e "anomalie", se pur dopo una sommaria analisi del **Rapporto Ambientale della Verifica di Assoggettabilità alla VAS del PUA presentato dai sigg. Arban e De Gani** credo che sia necessario inviare delle **Osservazioni**, (anche se, forse, sono fuori tempo massimo) **le cui contro deduzioni da parte della Commissione VAS della Regione Veneto**, comunque, potrebbero essere utili anche per altri PUA che il sottoscritto ha sotto attenzione da anni, anche se sono ubicati nel Comune di Sommacampagna.

Preso visione dove sarebbe prevista la realizzazione di questo PUA, procediamo con le Osservazioni al PUA.



OSSERVAZIONI al RAPPORTO AMBIENTALE del PUA denominato ARBAN – DE GANI:

Si osserva che nell'analisi programmatica del Rapporto Ambientale Preliminare del P.U.A. Piano urbanistico attuativo denominato "ARBAN/DEGANI" manca completamente l'analisi di vari piani di programmazione, quali: il **P.T.A.** - Piano di Tutela delle Acque, il **P.R.T.R.A.** - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il **P.A.I.** - Piano di Assetto Idrogeologico e il **P.G.R.A.** - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Va ricordato poi che il **P.T.C.P.** - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, individua l'area di progetto come area di rinaturalizzazione (art. 46-47-48-51) evidenziando che le misure di mitigazione previste nel **Rapporto Ambientale Preliminare del P.U.A.** non rispettano le norme del **P.T.C.P.** (utilizzo di specie non autoctone) e non sono state valutate quantitativamente e qualitativamente.

In merito alle matrici ambientali valutate, si osserva che nell'analisi della **componente atmosfera** manca completamente una valutazione previsionale della ricaduta al suolo degli inquinanti gassosi e particolati originati dalle fasi di cantiere e di esercizio di quanto in progetto e manca, inoltre, un'analisi previsionale di **impatto acustico** relativa alle opere previste.

Vista la nuova LR 14/2017, manca completamente una **valutazione circa l'impatto derivante dal consumo di suolo** relativo all'attuazione del piano urbanistico e dalle analisi ambientali effettuate, va evidenziato che inoltre manca: (A) una valutazione circa le **misure di conservazione** da Dlgs. 1331/2017; (B) un **rilevamento floristico** di dettaglio dell'area di indagine che escluda la **presenza di habitat** relativi alla **rete Natura 2000**; (C) una valutazione sulla possibile diminuzione del **grado di conservazione delle specie animali**; (D) la **valutazione di incidenza ambientale** secondo DRGV n.1400 del 29/08/2017.

Se l'analisi relativa all'idoneità ambientale deve essere effettuata valutando **l'idoneità ambientale attuale e futura**, va evidenziato che non viene considerata per gli anfibi, i rettili, i mammiferi e gli uccelli l'idoneità ambientale nei confronti della categoria di uso del suolo 2.1.2. evidenziando poi che sono state considerate le sole specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli (2009/147/Cee) non quelle dell'allegato II.

Per quanto relativo e in riferimento alle considerazioni effettuate in base al *"Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)"* si ritiene che debbano essere precisati quali sono gli effetti attribuibili alla realizzazione dell'intervento e valutare in seguito se tra questi effetti sono presenti fattori di minaccia/pressioni che possano **ridurre il grado di conservazione delle specie**.

Si osserva, inoltre, che l'area di Nogarole Rocca, in particolare il tratto di accesso all'autostrada A22 e via Mediana, risultano all'oggi **già molto trafficate** ed alla luce dei progetti recentemente autorizzati nelle aree circostanti, in particolare si fa riferimento al vicino (meno di 800 m in linea d'area), Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato **"Porta della Città di Nogarole Rocca"**, avente un'estensione di oltre un 1.000.000 mq, si ritiene che dette le arterie stradali su cui insisterà anche il piano attuativo, **in particolare la Strada Provinciale n.3, siano attualmente già gravate da una circolazione con un livello di servizio al limite della sostenibilità**.



Ed in merito alla **"Porta della Città di Nogarole Rocca"**, vanno ricordati i Permessi e le Autorizzazioni: (A) **Compatibilità ambientale** con deliberazione della Giunta Provinciale di Verona n. 81 del 7 maggio 2009; (B) **Parere motivato** n. 37 del 26/02/2014 Commissione Regionale VAS; (C) **Permesso di Costruire** n. 03/2018 del Comune di Nogarole Rocca per **"Opere di urbanizzazione primaria - P.P.I.P. Porta della Città"**.

L'instaurarsi di un **ulteriore progetto attrattore e generatore di traffico non appare quindi oggettivamente auspicabile** e nel merito di quanto sopra si osserva che nel Rapporto Ambientale Preliminare **non è stato svolto alcuno studio del traffico**, né riferito esclusivamente al traffico indotto dal PUA, né cumulativo con gli altri piani/progetti autorizzati o presenti nell'intorno, ricordando che contesto locale sono presenti o previsti i seguenti attrattori e generatori di traffico: (A) Comparto **Discript Park**; (B) Espansione dello **stabilimento AIA**; (C) Realizzazione della **III Corsia A22**; (D) Comparto **Motorcity**; (E) Comparto **Porta della Città di Nogarole**.

In generale si rileva che nel suddetto Rapporto Ambientale Preliminare **non siano stati valutati gli impatti sinergici e cumulativi** con tutti gli altri piani/progetti realizzati, autorizzati o previsti nel contesto locale e si osserva inoltre (come richiamato in premessa) che il Comune di Nogarole Rocca è dotato del solo PRG e se l'area di PUA è classificata come ZTO D8 – produttiva, si ricorda che il piano urbanistico comunale **non è mai stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica**.

Si osserva quindi **che il PUA in esame debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica** e pertanto si ritiene che sia infatti necessaria la **predisposizione di un Rapporto Ambientale per una VAS** al fine di **valutare in maniera più approfondita i potenziali impatti indotti** dalla realizzazione dello stesso nel contesto ambientale locale, in particolare in relazione alla problematica traffico.

Si ricorda infatti come la Commissione Regionale VAS per altri piani urbanistici, anche di dimensioni inferiori ed a destinazione residenziale, in territori interessati da criticità legate soprattutto al traffico o alla presenza di elementi della rete ecologica, ed in assenza di un piano territoriale comunale sottoposto a VAS, **si sia già espressa prescrivendo di assoggettare alla procedura di V.A.S detti interventi**.

Esempi di quanto sopra evidenziato, sono i pareri sul **PUA di Iniziativa Privata assoggettato a VAS** dalla Commissione Regionale con **parere n. 117 del 22/10/2013** o il progetto relativo alla realizzazione di un centro commerciale assoggettato a VAS con **parere n. 77 del 26/05/2015**.

Dopo se pur una **sommatoria analisi del Rapporto Ambientale Preliminare...** in sintesi **si osserva quindi che:**

- **il Comune di Nogarole Rocca è dotato di solo PRG;**
- **il PRG non è MAI stato sottoposto a VAS;**
- **l'area presenta già allo stato attuale delle criticità relative in particolare al traffico;**
- **l'area è vicina alla rotatoria del casello autostradale di Nogarole Rocca, nodo sensibile per la problematica traffico;**
- **per il progetto non è stata effettuata una Valutazione di Incidenza Ambientale;**
- **non sono stati considerati gli effetti cumulativi con altri piani/progetti/interventi nelle vicinanze;**
- **non sono state effettuate valutazioni di dettaglio relativamente alle emissioni atmosferiche, rumorose ed al traffico generato;**
- **l'area di PUA ricade in area di rinaturalizzazione da PTCP.**

Prima di concludere va detto che appare... *"anomalo"* il fatto che nella **Delibera Comunale di "ADOZIONE" del PUA: "Arban - De Gani"** non sia mai stata citata la questione relativa alla necessità, anzi, **all'obbligo che il PUA debba essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica** nel rispetto delle Leggi in vigore.

In conclusione se il **Rapporto Ambientale Preliminare** - come predisposto - **abbia da servire alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS**, dalla lettura di questa frase (come sopra già richiamata): *"Il presente documento costituisce sintesi per la richiesta di esclusione all'assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica..."* appare essere evidente, invece, che siamo in presenza di una *"richiesta di esclusione all'assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica"* (una richiesta che, si ricorda, non è prevista dalla Leggi in vigore) e, per quanto sopra osservato... **si ritiene che il PUA: "Arban - De Gani" ... deve essere sottoposto a V.A.S.**

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@legalmail.it